

N. 1 prot.

Ai capigruppo consiliari

N. 6 Reg.

Al Collegio Interno



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale

OGGETTO: Esame ed approvazione della disciplina per il servizio di trasporto scolastico di alunni residenti nel Comune di Cassola e frequentanti le scuole afferenti ai Comuni dell'Unione Montana Valbrenta.

L'anno *duemilaquindici* il giorno *DI CIANNOVE* del mese di *gennaio* alle ore *18,00* e segg. nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
MAROSO ALDO	SINDACO	X	
BERTONCELLO MANUELA	VICE - SINDACO		X
STANGHERLIN GIANNANTONIO	ASSESSORE	X	
TODESCO ANDREA	ASSESSORE	X	
SCREMIN GIANNINA	ASSESSORE		X
ORLANDO FAVARO MARTA	ASSESSORE	X	

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. **Giuseppe G. Schiavone**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'Art. 29 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

- Servizio Affari Generali
- Servizio Economico - Finanziario
- Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
- Servizio Lavori Pubblici
- Servizio Manutenzioni - Prot. Civile
- Servizio Polizia Locale

L'Assessore allo Sport, Cultura, Polit. Giovanili



Marta Orlando Favaro

Considerato che, con propria nota prot. n. 015 del 05/01/2015, assunta gli atti Ns. prot. n. 096 dell'08/01/2015, l'Unione Montana Valbrenta ha comunicato che n. 2 bambini residenti nel Comune di Cassola frequentano le scuole nel Comune di Valstagna e necessitano di usufruire del servizio di trasporto scolastico gestito dalla scrivente Unione Montana;

Ritenuto opportuno garantire l'accesso al servizio di trasporto scolastico, così come gestito dall'Unione Montana Valbrenta, a tutti i bambini residenti nel Comune di Cassola e frequentanti le scuole nei Comuni aderenti all'Unione Montana Valbrenta;

Visto il D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", il quale disciplina il trasporto degli alunni della scuola prevedendo, all'Art. 3, comma 1, lett. c), che possono utilizzare gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i miniscuolabus, gli alunni o i bambini abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dalle legge 8/06/1990, n. 142;

Preso atto che, con la medesima nota, l'Unione Montana Valbrenta ha avanzato la richiesta di addivenire alla stipula di un disciplinare per regolare l'accesso dei bambini residenti nel Comune di Cassola ma frequentanti le scuole dei Comuni afferenti l'Unione Montana Valbrenta al servizio di trasporto scolastico gestito ed espletato dall'Unione Montana stessa;

Accertato che nessun onere finanziario e/o responsabilità deriva dalla stipulazione del disciplinare oggetto della presente deliberazione, in quanto il servizio di trasporto scolastico rimane in capo all'Unione Montana Valbrenta;

Visto l'allegato per la disciplina del servizio di trasporto scolastico scuole dell'infanzia e dell'obbligo per alunni residenti in comuni non facenti parte dell'Unione montana Valbrenta e frequentati le scuole dell'unione montana, trasmesso dalla stessa Unione Montana Valbrenta e allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;

Visto la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e/o integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso

PROPONE

1 - di approvare l'allegato per la disciplina del servizio di trasporto scolastico scuole dell'infanzia e dell'obbligo per alunni residenti in comuni non facenti parte dell'Unione montana Valbrenta e frequentati le scuole dell'unione montana, al fine di consentire ai bambini residenti nel Comune di Cassola ma frequentanti le scuole del territorio afferente all'Unione Montana Valbrenta di poter accedere al servizio di trasporto scolastico gestito dalla stessa Unione montana;

2 - di dare atto che la durata del disciplinare è a tempo indeterminato con la facoltà di recesso per entrambe le parti da comunicarsi con un preavviso di trenta giorni;

3 - di autorizzare il Responsabile dell'Area Affari Generali a sottoscrivere il disciplinare e a compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento dell'atto stesso;

4 - di dare atto che nessun onere finanziario e/o responsabilità deriva dalla stipulazione del presente disciplinare, in quanto il servizio di trasporto scolastico rimane in capo all'Unione Montana Valbrenta.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

UNITA' DI SERVIZIO: **SEGRETERIA**

^{T.A.}
Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA Moro Dott. Niccolò *Schiavone Dott. Giuseppe* DATA 19 GEN, 2015

Il Responsabile del servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa DATA

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'Art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1 - di approvare l'allegato per la disciplina del servizio di trasporto scolastico scuole dell'infanzia e dell'obbligo per alunni residenti in comuni non facenti parte dell'Unione montana Valbrenta e frequentati le scuole dell'unione montana, al fine di consentire ai bambini residenti nel Comune di Cassola ma frequentanti le scuole del territorio afferente all'Unione Montana Valbrenta di poter accedere al servizio di trasporto scolastico gestito dalla stessa Unione montana;

2 - di dare atto che la durata del disciplinare è a tempo indeterminato con la facoltà di recesso per entrambe le parti da comunicarsi con un preavviso di trenta giorni;

3 - di autorizzare il Responsabile dell'Area Affari Generali a sottoscrivere il disciplinare e a compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento dell'atto stesso;

4 - di dare atto che nessun onere finanziario e/o responsabilità deriva dalla stipulazione del presente disciplinare, in quanto il servizio di trasporto scolastico rimane in capo all'Unione Montana Valbrenta.

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, vista l'urgenza comunicata dall'Unione Montana Valbrenta di far accedere al servizio i bambini residenti nel Comune di Cassola e già frequentanti le scuola nel Comune di Valstagna.

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'INFANZIA E
DELL'OBBLIGO PER ALUNNI RESIDENTI IN COMUNI NON FACENTI PARTE
DELL'UNIONE MONTANA VALBRENTA E FREQUENTATI LE SCUOLE DELL'UNIONE
MONTANA

TRA

L'UNIONE MONTANA VALBRENTA

E

IL COMUNE DI CASSOLA

Il _____ del mese di _____ dell'anno 2015 tra l'Unione montana
Valbrenta, con sede a Carpanè di San Nazario (VI) – Piazza IV Novembre n. 15 - C.F.f.
82003350244 e P.I. _____, rappresentata dal sig. _____ in qualità di
responsabile dell'Area

e

il Comune di Cassola con sede legale a Cassola in Piazza A. Moro n. 1 C.F. 82000790244, P.I.
00244550240, rappresentata dal sig. _____ in qualità di responsabile dell'Area
_____;

PREMESSO

che i comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Solagna, Campolongo sul Brenta e
Pove del Grappa hanno trasferito all'Unione montana Valbrenta la funzione fondamentale relativa a
"Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e
gestione dei servizi scolastici" ai fini della gestione associata a sensi delle vigenti disposizioni di
legge;

che l'Unione Montana suddetta, nell'ambito dell'esercizio di tale funzione fondamentale gestisce il
servizio di trasporto scolastico sia con mezzi propri e/o dei comuni aderenti, sia mediante
affidamento del servizio a soggetti esterni;

che alcuni alunni, frequentanti le scuole dell'infanzia e dell'obbligo, pur abitando nei predetti
comuni, non risultano residenti nei suddetti comuni;

che il D.M. 31.01.1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione "Nuove disposizioni in
materia di trasporto scolastico", all'articolo 3, comma 1, stabilisce che nel caso di alunni o bambini
abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, gli stessi possono utilizzare
i mezzi di trasporto impiegati in proposito a condizione che vengano regolati i rapporti tra gli enti
locali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

che alcuni alunni e bambini residenti nel comune di Cassola frequentano le scuole dell'infanzia e
dell'obbligo nel territorio dell'Unione montana Valbrenta e che pertanto si rende necessario
disciplinare i rapporti tra il comune stesso e l'Unione montana, limitatamente al territorio di
competenza dei comuni dell'Unione montana che hanno trasferito la funzione scolastica alla
suddetta Unione montana;

Tutto ciò premesso

si stabilisce quanto segue

art. 1

Le premesse del presente atto ne fanno parte integrante.

art. 2

Con il presente atto viene disciplinato il servizio di trasporto scolastico per gli alunni e i bambini residenti nel comune di Cassola e frequentanti le scuole dell'infanzia e dell'obbligo presenti nel territorio dell'Unione montana Valbrenta limitatamente al territorio dei comuni della stessa Unione che hanno trasferito la funzione scolastica all'Unione medesima ai fini della gestione in forma associata.

art. 3

L'Unione montana Valbrenta consente l'utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico impiegati per tale servizio, sia propri, sia di proprietà dei comuni aderenti, sia di terzi comunque utilizzati per il trasporto scolastico, agli alunni residenti nel comune di Cassola e frequentanti le scuole dell'infanzia e dell'obbligo presenti nel territorio dell'Unione montana stessa limitatamente sia ai comuni che hanno trasferito la funzione scolastica all'Unione medesima sia al territorio degli stessi comuni.

art. 4

Il servizio di cui al punto precedente viene svolto nell'ambito del territorio dell'Unione Montana secondo i percorsi già definiti e senza maggiori oneri per l'Unione stessa.

art. 5

Il comune di Cassola consente agli alunni e bambini residenti nel proprio comune e frequentanti le scuole dell'infanzia e dell'obbligo presenti nel territorio dell'Unione montana di utilizzare i mezzi di trasporto all'uopo impiegati.

art. 6

Nessun onere finanziario viene posto a carico del comune di Cassola.

art. 7

Il presente atto trova applicazione anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dall'Unione montana o dai comuni che hanno trasferito la funzione scolastica alla stessa Unione montana.

art. 8

L'Unione montana Valbrenta si obbliga al rispetto delle normative in materia di trasporto scolastico e in particolare con riferimenti ai mezzi impiegati, sollevando il comune di Cassola da ogni responsabilità di legge.

L'Unione montana si impegna a comunicare al comune di Cassola i nominativi degli alunni e dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia e dell'obbligo che utilizzano il trasporto scolastico dell'Unione stessa secondo le disposizioni del presente atto.

art. 9

Il presente atto deve intendersi a tempo indeterminato salva la facoltà di recesso per entrambe le parti da comunicarsi con un preavviso di trenta giorni.

art. 10

Le parti danno atto che il presente atto è esente da imposta di bollo a sensi del punto 16 allegato B del D.P.R. n. 642/1971 e sarà registrato soltanto in caso d'uso.


art. 11

Le parti convengono che eventuali modifiche ed integrazioni del presente atto possono essere poste in essere mediante semplice scambio di corrispondenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Unione Montana Valbrenta


CASSO Per il Comune di Cassola



Letto, approvato e sottoscritto.


IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Giampiero Schiavone



IL SINDACO-PRESIDENTE

Aldo Maroso



SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO


(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

- Affari generali - Assistenza - Cultura
- Demografici e Statistici - Commercio
- Economico -Finanziario
- Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
- Lavori Pubblici -Patrimonio e demanio
- Manutenzioni -Prot. Civile
- Polizia Locale



IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe G. Schiavone



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 14 Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal 21 GEN. 2015



Il Funzionario Ufficio Segreteria
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Zarpellon Rag. Miria



La presente deliberazione é rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino al _____

Il Messo Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE